



In 1ª Classe Skipper

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER NATANTI.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

REALE GROUP

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**
TOGETHER MORE **130**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In 1a Classe Skipper

**Mod. 51261 AUTO
Ed. 08/2019**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE - 24 ore – 7 giorni su 7	800 042042
SERVIZIO CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA - Lun. - Sab. 8 - 20	800 101313

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. Un mondo di servizi e funzioni a tua disposizione, anche grazie all'App Italiana Mobile. **Perché Italiana è sempre con te.** L'accesso è gratuito previa la registrazione con il codice utente personale e il codice fiscale.

INTRODUZIONE

In 1a Classe Skipper offre una copertura per il tuo natante completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.

Infatti, oltre alla garanzia Responsabilità Civile natanti (RCN), obbligatoria per poter viaggiare con il tuo natante che copre i danni causati a terzi e ad eventuali persone trasportate, puoi scegliere tra molte altre garanzie che ti tutelano per i *danni subiti dalla tua imbarcazione* a seguito di eventi come il furto, l'incendio, gli atti vandalici –eventi sociopolitici, le calamità naturali, la perdita totale dell'unità da diporto.

Inoltre puoi scegliere servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all'utilizzo del tuo natante.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

INTRODUZIONE	2
GLOSSARIO	5
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	7
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	12
 Che cosa posso assicurare	12
 Che cosa non è assicurato	14
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	16
 Cosa fare in caso di sinistro	16
SEZIONE DANNI	18
 Che cosa è assicurato	18
 Che cosa non è assicurato	20
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	21
 Cosa fare in caso di sinistro	21
SEZIONE TUTELA LEGALE	24
 Che cosa posso assicurare	24
 Che cosa non è assicurato	26
 Cosa fare in caso di sinistro	27
ARTICOLI DI LEGGE	30

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE?

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI?

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzia.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

ALAGGIO

Manovra per portare un natante all'asciutto

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla navigazione del natante.

CODICE

Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

CONDUCENTE

Il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere del natante al quale è affidata la navigazione dello stesso nonché le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente, prendono parte alle manovre del natante.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

IMPRESA

Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

NATANTE

- unità da diporto ovvero la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto così come definite dal decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 e successive modificazioni;
- motore amovibile di qualsiasi potenza;
- motoscafo e imbarcazione di stazza lorda non superiore a 25 t. adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto persone.

Sono compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche e le dotazioni di legge.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RELITTO

Natante danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del natante al momento del sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore del natante in comune commercio.

VARO

Manovra per portare un natante in acqua

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI



DURATA DELLA COPERTURA

1.1) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

L'*Impresa* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile natanti.

1.2) RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall'*Impresa* per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.

L'*Impresa* provvederà alla consegna del certificato e del contrassegno.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.3) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è stata assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle scadenze successive alla prima l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.



OBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

1.4) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del *natante*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'*Impresa* e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del *premio*. La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, l'*Impresa* qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'Art. 144 del *Codice* in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l'*Assicurato* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

1.5) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto non è consentita.

1.6) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE

Il trasferimento della proprietà del *natante* o la sua consegna in "conto vendita", attestati da idonea documentazione, determinano, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) Sostituzione del contratto

Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al *natante* alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro *natante* di sua proprietà, l'*Impresa* provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e il contrassegno per il nuovo *natante*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

b) Cessione del contratto

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà del *natante*, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'*Impresa*, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.

Finché l'*Impresa* non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *natante*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei *premi* successivi.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso *natante* il nuovo proprietario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

Nel caso l'alienante del *natante* non richieda che il contratto sia reso valido per altro *natante* di sua proprietà (caso a)) e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell'Art. 171 comma 1 lettera a), del *Codice*. L'*Impresa* provvederà a restituire la parte di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della consegna dei documenti attestanti la vendita del *natante*.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *natante*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

1.7) DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL NATANTE

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero del *natante*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione all'*Impresa* fornendo le relative attestazioni e a riconsegnare il certificato di assicurazione e il contrassegno.

Per la Sezione Responsabilità Civile, l'*Impresa* restituisce la parte residua di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della documentazione sopra indicata.

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *natante* assicurato e senza sostituzione con altro *natante*, l'*Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo

al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente* è tenuto, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, a completarne il pagamento annuo.

Qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al *natante* distrutto, demolito o esportato definitivamente, sia reso valido per un altro *natante* di sua proprietà, l'*Impresa* provvederà al conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

1.8) FURTO TOTALE DEL NATANTE

In caso di furto totale del *natante*, la *polizza* cessa la sua operatività a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il *Contraente* deve darne notizia all'*Impresa* fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Poiché l'*Impresa* è tenuta comunque a prestare la garanzia di Responsabilità Civile sino alla scadenza indicata sul certificato, non è ammessa in alcun caso la sostituzione del *natante* ed il relativo *premio* versato è acquisito dall'*Impresa*.

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, l'*Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. Relativamente alla garanzia Furto totale non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente* è tenuto, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, a completarne il pagamento annuo.



La garanzia assicurativa continua ad operare anche a seguito di furto totale del *natante* sino alla scadenza indicata in polizza.



DOVE VALE LA COPERTURA

1.9) ESTENSIONE TERRITORIALE - LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per la navigazione nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nelle acque interne dei Paesi Europei e nelle acque territoriali delle Isole di Capo Verde e Isole Canarie. Per le sole sezioni II "Responsabilità Civile Natanti" e sezione III "Danni" e per i soli danni verificatisi a terra, l'assicurazione vale quando il *natante* si trova sul territorio dei Paesi bagnati dal mare Mediterraneo o sul territorio della Svizzera.



All'art. 2.5 è altresì prevista una clausola estensiva della garanzia dei limiti di navigazione con pagamento di relativo sovrappremio.

ALTRE INFORMAZIONI



1.10) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.11) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'*Impresa*.

SEZIONE II

RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI



CHE COSA POSSO ASSICURARE

2.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro i *massimali* convenuti in *polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del *Codice*, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della navigazione o della giacenza in acqua del *natante* indicato nella *polizza*.

La garanzia opera anche:

- a. per i danni causati dal *natante* durante la navigazione o la giacenza in acque private;
- b. per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del *natante* con l'applicazione, in caso di *sinistro*, di una *franchigia* assoluta di € 100. L'*Impresa* conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della *franchigia*. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate;
- c. per i danni provocati a terra dal *natante* ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di *alaggio* (manovra per portare un *natante* all'asciutto), *varo* (manovra per portare un *natante* in acqua), trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo. La garanzia, per i danni a cose di terzi cagionati da *incendio* del *natante*, è prestata con il limite di € 50.000.

L'*Impresa* non indennizza i danni causati:

- ai dipendenti dell'*Assicurato* addetti al servizio del *natante*;
- alle cose che l'*Assicurato* detiene a qualsiasi titolo;
- alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti dell'*Assicurato* addetti al servizio del *natante*;
- al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso sia durante le operazioni di carico e scarico;
- dalla caduta del *natante* trasportato.

- d. per i danni involontariamente cagionati a terzi quando il *natante* navighi con il solo ausilio delle vele;
- e. per i danni involontariamente cagionati a terzi da natanti durante la partecipazione a regate veliche;
- f. per i danni provocati durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua relativamente agli hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica).

L'*Impresa* non indennizza i danni causati dal battello di servizio in dotazione al *natante* assicurato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.



In aggiunta alla garanzia obbligatoria relativa al risarcimento dei danni a persone causati dal *natante*, la garanzia si estende anche ai danni alle cose involontariamente causati a seguito della navigazione o giacenza in acqua con esclusione dei danni alle cose od animali che si trovano a bordo.

Ad esempio verranno risarciti i danni causati da un *natante* ad un altro *natante*.

Al contrario, non verranno risarciti i danni subiti ai bagagli dei passeggeri a bordo del natante.

L'*Impresa* risarcisce altresì i danni involontariamente causati a terzi dai natanti durante la partecipazione a regate veliche ed esclude dalla copertura tutte le restanti gare o competizioni sportive.

2.1.1) NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo *conducente* anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo *conducente*.

2.2) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità Civile indicati sulla *polizza* i quali sono destinati anzi-

tutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.



Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 2.000.000
 - importo risarcito € 2.000.000
- 2) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 7.500.000
 - importo risarcito € 6.070.000.



CHE COSA NON È ASSICURATO

2.3) SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *natante* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *natante*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di *natante* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

2.4) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'*Impresa* esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in presenza di sinistro nei casi di seguito elencati in cui l'assicurazione non è operante e con i limiti in essi indicati.

– Conducente non abilitato alla guida

L'assicurazione non è operante se il *conducente* di *natante* soggetto all'obbligo di guida con

patente, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l'Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- 1) se al momento del *sinistro*, il *natante* è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso;
- 2) se, al momento del *sinistro*, il *natante* è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico.



Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il *conducente* è abilitato quando ha conseguito la regolare patente nautica prevista per il *natante* assicurato.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L'assicurazione non è operante quando il *natante*, al momento del *sinistro*, è condotto da persona che si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

NATANTE CHE NON HA OTTENUTO IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA

L'assicurazione non è operante se il *natante*, al momento del *sinistro*, risulta non aver ottenuto il rinnovo del certificato di sicurezza prescritto dalle norme in vigore.

MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER NATANTI CON "AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA", NATANTI CON TARGA PROVA, NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

- 1) L'assicurazione non è operante nel caso di *natante* con "autorizzazione alla navigazione temporanea" (D. Lgs. 18/07/2005 n. 171, Artt. 31 e ss.) se, al momento del *sinistro*, la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- 2) l'assicurazione non è operante nel caso di *natante* con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo;
- 3) l'assicurazione non è operante nel caso di *natante* adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

CONDIZIONI OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA

2.5) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

ATTIVITÀ IDROSCIATORIA – TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO

L'*Impresa* assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di sciatori, paracaduti ascensionali e deltaplani.

ATTIVITÀ DI TRAINO SILURI E GALLEGGIANTI GONFIABILI

L'*Impresa* assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di siluri e galleggianti gonfiabili.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE

In deroga all'Art. 1.3) Estensione territoriale - Limiti di navigazione, l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico fra Oporto e Casablanca



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

2.6) DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro* deve essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere il numero della *polizza*, la data, il luogo e le modalità del fatto, le indicazioni delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'*Impresa* ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).

2.7) GESTIONE DELLE VERTENZE

L'*Impresa* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'*Impresa* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE III

DANNI



CHE COSA È ASSICURATO

3.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *natante* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza*, con l'applicazione delle *franchigie* o *scoperti* eventualmente previsti nella *polizza* stessa.

3.2) FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *natante* durante la navigazione dopo l'avvenuto furto o la rapina.

L'operatività della garanzia furto parziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- il motore fuoribordo deve essere fissato al *natante* con un efficiente antifurto ed il furto deve essere avvenuto con effrazione;
- le dotazioni di legge devono essere ricoverate in un vano chiuso a chiave ed il furto deve essere avvenuto con effrazione.

La garanzia viene prestata con l'applicazione, sul danno indennizzabile, della *franchigia* fissa o dello *scoperto* e relativo minimo indicati in *polizza*. La *franchigia* o il minimo di *scoperto* indicati in *polizza* sono raddoppiati nel caso in cui il furto avvenga quando il *natante* si trovi incustodito.

In caso di furto e successivo ritrovamento del *natante*, ad integrazione dell'indennizzo, l'assicurazione vale per il rimborso del compenso dovuto al ritrovatore, fino a concorrenza del 20% del valore del *natante* stesso con il massimo di € 500.

3.3) INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione o azione diretta del fulmine.

La garanzia si estende inoltre:

- ai danni da *incendio* sviluppatosi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. Tale estensione di garanzia è prestata con uno *scoperto* sul danno indennizzabile del 10% con il minimo di € 250;
- al rimborso delle spese di rimorchio del *natante*, quando lo stesso sia impossibilitato a spostarsi con i propri mezzi, entro il limite del capitale assicurato e con il massimo di € 1.000.

L'*Impresa* tiene inoltre indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 250.000 per *sinistro*, per i danni involontariamente cagionati dall'*incendio*, fumo, *esplosione* e *scoppio* del *natante* non in navigazione:

- a. a cose di terzi;
- b. al locale utilizzato come rimessa, condotto in locazione dal proprietario del *natante* assicurato.

3.4) ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.5) CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per *natante* assicurato;

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

3.6) PERDITA TOTALE

Perdita totale dell'unità da diporto assicurata che sia avvenuta:

- durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'*alaggio* e il *varo*, in conseguenza di tempesta, naufragio, collisione, urto ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione;
- durante la giacenza e gli spostamenti a terra in conseguenza di caduta dell'unità da diporto dall'invasatura o di incidenti stradali o ferroviari in genere.

Si ha perdita totale allorché l'unità da diporto vada totalmente perduta, senza prospettive di recupero. È equiparato a perdita totale dell'unità da diporto anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del *valore commerciale* che l'unità da diporto aveva prima del *sinistro*.

Ad integrazione dell'indennizzo, l'assicurazione vale anche per il rimborso delle spese sostenute per ritrovare o recuperare l'unità da diporto perita, fino alla concorrenza del 20% del valore della stessa con il massimo di € 1.000.



CHE COSA NON È ASSICURATO

3.7) DELIMITAZIONI

1. *L'Impresa* non indennizza i danni causati al *natante* da:
 - a. atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
 - b. fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
 - c. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti, salvo che si tratti di regate veliche;
 - d. dolo dell'*Assicurato*, delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti o delle persone alle quali sia stato affidato, a qualsiasi titolo, il *natante*, nonché delle persone con loro conviventi.
2. Relativamente alla garanzia 3.2) Furto totale o parziale, *l'Impresa* non indennizza i danni subiti da *natanti* rimasti incustoditi per più di otto giorni consecutivi.
3. Relativamente alla garanzia 3.3) Incendio, *l'Impresa* non indennizza i danni causati da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*.
4. Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come rimessa in locazione all'*Assicurato*, *l'Impresa* non risarcisce i danni:
 - a. a cose che *l'Assicurato* abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - b. da inquinamento o da contaminazione.
5. Relativamente alla garanzia 3.6) Perdita totale, *l'Impresa* non indennizza i danni:
 - a. subiti da *natanti* che, senza persone a bordo, non stazionino in porto o in acque protette o non siano ricoverati in rimessa chiusa a chiave o in altri luoghi sorvegliati;
 - b. da *incendi*, da calamità naturali, da atti vandalici e fatti dolosi di terzi;
 - c. causati da vizi occulti intrinseci o deficienze di manutenzione o da innavigabilità del *natante*;

- d. subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità;
- e. causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui il *natante* è abilitato;
- f. verificatisi in occasione di uso del *natante* per commettere un reato;
- g. determinati da abuso di alcoolici o di sostanze stupefacenti.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

3.8) VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nella *polizza* deve corrispondere:

- a. al *valore commerciale* del *natante* compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche, le dotazioni di legge;
- b. al *valore commerciale* dei relativi accessori non di serie dichiarati in *polizza*.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

3.9) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a. dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede dell'*Impresa* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, luogo in cui si trova il *natante*;
- b. fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o all'*Impresa*, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta dell'*Impresa*, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane;
- c. presentare su richiesta dell'*Impresa* ogni ulteriore documento eventualmente richiesto.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *natante* prima che il danno sia stato accertato dall'*Impresa*, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.10) RITROVAMENTO DEL NATANTE RUBATO

In caso di ritrovamento del *natante* rubato, il *Contraente* o *Assicurato* deve darne avviso all'*Impresa* appena ne abbia avuto notizia; se il *natante* viene ritrovato dopo l'indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *natante*. L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e l'*Impresa* di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *natante* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'*Impresa* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *natante* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'*Impresa* e l'*Assicurato*.

Qualora il *natante* venga ritrovato prima dell'indennizzo, l'*Impresa* liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all'indennizzo nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *natante* assicurato.

3.11) DETERMINAZIONE DEL DANNO

- 1) In caso di danno totale si stima il *valore commerciale* del *natante* al momento del *sinistro* compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche e le dotazioni di legge.
- 2) In caso di danno parziale si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *natante*. Qualora il *sinistro* si verifichi entro dodici mesi dalla data di immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento. In nessun caso l'*Impresa* potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *natante* al momento del *sinistro*, al netto del valore del *relitto*.

Se al momento del *sinistro* il valore del *natante*, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.8), è maggiore del valore assicurato, l'*Impresa* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori.

L'*Impresa* non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *natante*, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero.

L'*Impresa* ha il diritto di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *natante* danneggiato in cantiere di sua fiducia; del pari ha diritto di sostituire il *natante* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore.

L'*Assicurato* non ha il diritto di abbandonare all'*Impresa*, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal *sinistro* o eventuali recuperi, salvo quanto previsto al punto 3.12).

3.12) RELITTO

Qualora il *natante* sia da considerarsi *relitto*, l'*Impresa* ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*.

3.13) SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, deducendo lo *scoperto* e il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza*.



Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

3.14) LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall'*Impresa* e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato (Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).

SEZIONE IV

TUTELA LEGALE

PREMESSA

L'*Impresa*, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in 37135 Verona - Viale del Commercio 59, (in seguito denominata ARAG) alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.



CHE COSA POSSO ASSICURARE

4.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Quando l'*Assicurato* è coinvolto in una vertenza, l'*Impresa*, nei limiti del massimale stabilito in *polizza*, garantisce:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- le spese di soccombenza poste a carico dell'*Assicurato*;
- le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per *sinistro*;
- i compensi del perito;
- le spese di giustizia;
- le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG.

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

4.2) PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per richiedere il *risarcimento* dei danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla navigazione o alla giacenza in

acqua, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

- **Delitti colposi o contravvenzioni.** Sono garantite le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente da navigazione. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.
- **Delitti dolosi.** Sono garantite le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, connessi ad incidente da navigazione.

La garanzia opera quando:

- l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

- Sono garantite le spese per il **dissequestro del *natante*** assicurato sequestrato in seguito ad incidente da navigazione.
- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'**impugnazione** della sanzione amministrativa di sospensione, revoca della patente nautica irrogata in seguito ad incidente da navigazione e connessa allo stesso. ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'*Assicurato* deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4.3) ASSICURATI

Le spese garantite all'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" valgono a favore dei seguenti assicurati:

- al *Proprietario*, al *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, al *conducente* autorizzato, ai *Trasportati*, per i casi assicurativi connessi al *natante* indicato nella scheda di *polizza*.

In caso di sostituzione del *natante* indicato nella scheda di *polizza*, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo *natante*. Il *Contraente* deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo *natante* anche per l'eventuale adeguamento del *premio* e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo *natante*.

4.4) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale la navigazione nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nelle acque interne dei Paesi Europei e nelle acque territoriali delle Isole di Capo Verde e Isole Canarie.



CHE COSA NON È ASSICURATO

4.5) DELIMITAZIONI

L'*Assicurato* è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

L'*Impresa* non garantisce la copertura di:

- compensi dell'Avvocato determinati tramite patti quota lite;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese dell'organismo di mediazione quando non è obbligatoria;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG.

Inoltre:

- nella richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti da terzi, non sono garantite le spese se il danno non è connesso alla navigazione o alla giacenza in acqua;
- nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale non è connesso ad incidente da navigazione;
- nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
- nel dissequestro, non sono garantite le spese se il sequestro del *natante* non è connesso ad incidente da navigazione;
- nell'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di sospensione, revoca della patente di guida, non sono garantite le spese se la sanzione non è irrogata in seguito ad incidente stradale da navigazione e connessa allo stesso.

4.6) ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non valgono per i sinistri relativi a:

- fatti dolosi delle persone assicurate;
- materia fiscale ed amministrativa;
- casi in cui il *conducente* non è abilitato alla guida del *natante* oppure il *natante* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- fatti conseguenti ad atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate;
- fatti conseguenti ad eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- fatti derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività, nonché da fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- controversie di natura contrattuale;
- controversie con l'*Impresa*;
- adesione ad azioni di classe (class action).



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

4.7) DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Sono coperte le spese per i *sinistri* che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative.

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'*Assicurato*;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, il contratto opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati, a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *sinistro* il massimale per *sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

4.8) COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'*Assicurato* deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione; in mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Se al presente contratto ne segue un altro, senza interruzione della copertura assicurativa, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutti i contratti dalla data di scadenza del contratto più recente.

4.9) GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un Avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere il legale tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;

- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG, può nominare direttamente il legale.

L'incarico al legale e o al perito è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non può essere considerata responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e legale, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

Per agevolare l'*Assicurato*, ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista, in esecuzione del contratto di assicurazione e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso il professionista nel termine di 30 (trenta) giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene in ogni caso previa valutazione della congruità dell'importo richiesto.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4.10) RECUPERO DELLE SOMME

L'Assicurato è obbligato a restituire ad ARAG le somme da questa corrisposte nel corso della vertenza, se le ha recuperate dalla controparte in base ad un provvedimento giudiziale o in seguito a transazione.

ARTICOLI DI LEGGE

Stralcio dei principali articoli del “Codice delle assicurazioni private” disciplinanti l’assicurazione obbligatoria per i natanti a motore.

ART. 123 - NATANTI

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’Art. 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

ART. 127 - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO

1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’Impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L’Impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’Art. 1901, secondo comma, del codice civile e dall’Art. 122, comma 3, primo periodo.

3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'Impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

ART. 171 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO O DEL NATANTE

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
 - a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334;
 - b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
 - c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'Impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. AUT051261 - Ed. 08/2019

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

130°

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritta al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.